

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17099 Anno 2021

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: ROCCHI GIACOMO

Data Udienza: 01/04/2021

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE FORLI' nei confronti di:

GIP TRIBUNALE MODENA

con l'ordinanza del 16/11/2020 del GIP TRIBUNALE di FORLI'

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ha chiesto dichiararsi la competenza
del GIP del Tribunale di Modena

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, nel corso di un incidente probatorio disposto in un procedimento per il delitto di cui all'art. 609 *ter* cod. pen., avendo il perito incaricato evidenziato la necessità di ascoltare il minore persona offesa del reato, delegava il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in ragione del ricovero del minore in una struttura compresa in quel circondario.

Avendo il Giudice per le indagini preliminari delegato restituito gli atti a quello delegante perché meglio valutasse l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 398, comma 5, cod. proc. pen., il Giudice di Modena, con decreto del 10/11/2020, confermava la delega disposta.

2. Con ordinanza del 16/11/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì solleva conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

Secondo il Giudice rimettente, dagli atti non emerge la necessità e l'urgenza della delega così come rappresentate dall'Ufficio delegante: in effetti, il perito aveva addotto l'*opportunità* e non la *necessità* di sentire il minore presso la struttura ove lo stesso risulta collocato senza, peraltro, esternare alcuna concreta valutazione sulla idoneità della struttura stessa con riferimento all'espletamento dell'incombente né sulla inesistenza di pregiudizi inerenti alla prestazione del minore. Da accertamenti esperiti dalla Cancelleria era emerso che la struttura dove il minore è collocato non dispone né di attrezzature né di impianti idonei all'espletamento dell'incombente.

D'altro canto, i precedenti contatti del perito con il minore avevano dimostrato che la struttura non era luogo idoneo, con conseguente rischio di un non utile esito dell'esame.

Non esistevano reali controindicazioni per la trasferta del minore presso il Tribunale di Modena e non sussisteva alcuna urgenza, tenuto conto che i fatti oggetto del procedimento risalivano all'inizio del 2018. Per di più, il perito aveva affermato che il minore era attualmente incapace a testimoniare, cosicché il differimento dell'incombente era opportuno.

Infine, non emergevano specifici problemi relativi al pericolo di contagio.

3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, conclude perché venga affermata la competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena per l'esecuzione dell'atto delegato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sussiste un "caso analogo" ad un conflitto negativo di competenza (art. 28, comma 2, cod. proc. pen.), atteso che entrambi i Giudici ricusano dal compiere l'atto necessario per il completamento dell'incidente probatorio in corso presso il Tribunale di Modena.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice delegato per l'espletamento dell'incidente probatorio ha il potere di verificare la sussistenza del presupposto dell'impossibilità di assumere la prova nella circoscrizione del giudice procedente, da cui va esclusa, in ragione del carattere eccezionale dell'istituto previsto dall'art. 398, comma 5, cod. proc. pen., ogni valutazione comparativa attinente alla mera facilitazione esecutiva del compimento dell'atto (Sez. 1, Sentenza n. 26303 del 11/04/2019 Cc. (dep. 14/06/2019) Rv. 276487 - 01): in effetti, l'art. 398, comma 5 cod. proc. pen. prevede una deroga alle regole generali sulla competenza quando i motivi di urgenza determinano l'impossibilità di svolgere l'incombente nella circoscrizione del giudice competente.

Di conseguenza, sebbene il Giudice per le indagini preliminari delegato non avesse la possibilità di esaminare così approfonditamente il merito della questione, così come emerge dall'ordinanza che solleva il conflitto, poteva tuttavia interloquire sui punti concernenti l'urgenza dell'atto e l'impossibilità di esperirlo nel circondario del Giudice delegante: ciò che il G.I.P. del Tribunale di Forlì ha fatto con argomentazioni convincenti - in particolare, la risalenza nel tempo dei fatti oggetto dell'indagine preliminare (tre anni) nonché la vicinanza del luogo dove il minore è ricoverato alla sede del Tribunale di Modena, tale da rendere la trasferta niente affatto disagiata e l'opportunità di posticipare l'atto segnalata dal perito - che inducono a ritenere niente affatto necessaria la delega disposta.

In definitiva, deve essere dichiarata la competenza al compimento dell'atto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 1 aprile 2021

DEPOSITATA